

Corsi alta formazione



## Safety Manager RSPP/CSE 1<sup>a</sup> ed. Gennaio 2022

### Il Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) REQUISITI – COMPITI – RESPONSABILITÀ

#### PROFILO PROFESSIONALE

Al Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/08 e smm.ii.), è demandato, l'obbligo esclusivo della **Valutazione dei Rischi sui Luoghi di Lavoro**, ed al fine di adempiere a detti obblighi (ai sensi dell'Art. 31), compete l'attivazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione** inteso (ai sensi dell'art. 2, lett. I)), quale **"Insieme delle Persone, Sistemi e Mezzi Interni o Esterni all'Azienda, finalizzati all'Attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi Professionali per i Lavoratori"**.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, (ai sensi dell'Art. 31), si compone rispettivamente:

- del **R.S.P.P.** (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), designato dal Datore di Lavoro;
- del **A.S.P.P.** (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione) con funzioni di Collaboratore.

Il **R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione)**, rappresenta il Professionista in possesso di Capacità e di Requisiti Professionali (di cui all'Art. 32), designato dal Datore di Lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Il **R.S.P.P.**, trasmette al Datore di Lavoro, le competenze tecniche ed organizzative necessarie a garantire la predisposizione di tutte le misure idonee per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, senza obblighi di controllo sulle effettive applicazioni delle stesse, in quanto non titolare della posizione di garanzia che la normativa riserva in capo esclusivo solo al Datore di Lavoro.

Il **R.S.P.P.**, come affermato dalla Cassazione "è un Consulente del Datore di Lavoro" le cui competenze Tecniche, costituiscono supporto allo stesso ai fini di effettuare la Valutazione e l'Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), contenenti le misure di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui luoghi di Lavoro.

## REQUISITI

Le Capacità ed i Requisiti Professionali del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. ed A.S.P.P.) interni o esterni all'Azienda, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui Luoghi di Lavoro e relativi alle attività lavorative, riscontrabili mediante il possesso dei Requisiti Professionali Minimi di cui all'Art. 32 del D.Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Interni ed Esterni).

A seguito dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome del 07/07/2016, il Conseguimento del relativo Attestato con Verifica dell'Apprendimento, relativo alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P., avviene attraverso la Frequenza di Tre Distinti Moduli, costituiti rispettivamente da:

**-MODULO "A"** – definito modulo Base, della durata di 28 ore e comune a tutte le figure a prescindere dal settore di operatività;

**- MODULO "B"** – comune ad R.S.P.P. ed A.S.P.P., della durata variabile da 12 a 68 ore in funzione del settore di operatività (definiti in base ai Codici ATECO/2002). Detto modulo richiede di un aggiornamento periodico variabile, il cui periodo temporale è funzione del ruolo (R.S.P.P./A.S.P.P.) e dal settore merceologico.

**-MODULO "C"**- riservato ai soli R.S.P.P. , della durata di 24 ore, costituisce credito formativo permanente ed è indipendente del settore specifico di impiego.

## COMPITI

Con l'art. 33 (D.lgs. 81/08) vengono individuati i Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali sui Luoghi di Lavoro, che consistono nel coadiuvare il Datore di Lavoro, rispettivamente nelle seguenti funzioni/attività:

- nella individuazione dei fattori di Rischio/Pericolo Espositivo;
- nella Valutazione dei Rischi;
- nella individuazione e verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate per la sicurezza e la Salubrità degli ambienti di Lavoro;
- nella elaborazione delle misure preventive e protettive e dei relativi sistemi di controllo (Art. 33, comma 1, lett. b));
- nella elaborazione delle procedure di Sicurezza (Art. 33, comma i , lett. c));
- nella proposta di programmi di informazione e formazione dei Lavoratori (Art. 33, comma 1, lett. d));
- nella proposta di modalità di partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni di cui all'Art. 35;
- nella fornitura ai Lavoratori delle informazioni di cui all'Art. 36 (Art. 33, comma 1, lett.f)).